

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

CONTRABBANDO SPERANZA

ATTO COSTITUTIVO

ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e e successive mm. e ss

Il giorno 13, del mese di luglio, dell'anno 2019, presso la sede sociale della costituenda associazione denominata **"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CONTRABBANDO SPERANZA"** di seguito "Associazione", alle ore 19:00, si sono riunite le seguenti persone:

- Sig. Riso Luigi nato il 02/04/1991 a Gagliano del Capo, cittadino italiano, residente in Corsano, in via san Giovanni Bosco, 44, C.F.: RSILGU91D02D851W;
- Sig. Orlando Giuseppe nato il 28/11/1991 a Gagliano del Capo, cittadino italiano, residente in Corsano, in via Arenelle, 5, C.F.: RLNGPP91S28D851P;
- Sig. De Francesco Gabriele nato il 10/02/1992 a Gagliano del Capo, cittadino italiano, residente in Corsano, in via Marconi, 6, C.F.: DFRGRL92B10D851T;
- Sig. Casciaro Valeria nato il 29/08/1992 a Gagliano del Capo, cittadino italiano, residente in Corsano, in via Volturmo, 22, C.F.: CSCVLR92M69D851J;
- Sig. Casciaro Biagio nato il 02/01/1994 a Tricase, cittadino italiano, residente in Corsano, in via Diaz, 81, C.F.: CSCBGI94A02L419V;
- Sig. Bisanti Angelita nato il 28/11/1994 a Tricase, cittadino italiano, residente in Corsano, in via Bari, 11, C.F.: BSNLNT94S68I419W;
- Sig. Chiarello Lucia nato il 21/12/1994 a Gagliano del Capo, cittadino italiano, residente in Lecce, in via Gorizia, 33, C.F.: CHRLCU94T61D851Y;
- Sig. Antonazzo Roberto nato il 22/01/1996 a Gagliano del Capo, cittadino italiano, residente in Corsano, in via Foscolo, 44, C.F.: NTNRRRT96A22D851J;
- Sig. Nicoli Antonio nato il 04/03/1996 a Gagliano del Capo, cittadino italiano, residente in Corsano, in via Fratelli Bandiera, 15, C.F.: NCLNTN96C04D851E;
- Sig. Orlando Mauro nato il 24/02/1997 a Tricase, cittadino italiano, residente in Corsano, in via Regina Elena, 164, C.F.: RLNMRA97B24L419K;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea degli associati così riunita, il Sig.

LA GO GDF VC AB¹ ze lu Ad R.A. fe

Nicoli Antonio, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Chiarello Lucia, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione dell'Associazione denominata **"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO Contrabbando Speranza"** e dà lettura dello statuto sociale da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo. Lo statuto viene approvato all'unanimità.

I presenti si impegnano ad iscrivere la costituenda associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017.

I presenti, di comune accordo,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - COSTITUZIONE

Fra i suindicati componenti è costituita, *ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e della Legge della Regione Puglia 11/1994*, una libera Associazione avente la seguente denominazione: **"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO Contrabbando Speranza"**.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Corsano (LE), alla via Fratelli Bandiera n° 17.

ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di lucro anche indiretto; esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; democraticità della struttura; elettività, gratuità delle cariche associative; esclusione dei soci temporanei; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; sovranità dell'Assemblea dei soci; divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'attività degli associati deve essere svolta non a tempo pieno ma soltanto in modo residuale.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai

A G. G. G. V. A. Z. M. A. R. A. J. C.

sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 4 - FINALITÀ

L'Associazione ha per **scopo** quello di perseguire finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale, mediante lo svolgimento di una o più' attività' di interesse generale, in forma di azione volontaria, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, D. Lgs. 107/2017. In particolare l'Associazione intende svolgere le attività' aventi ad oggetto:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

R GO GOF VC³ AB ZE M. A. P. R. A. fl

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: organizzazione e gestione di attività di interesse sociale e culturale, promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, e politici.

R 40 GDF Ve AB ze Mr Ad RA JC

L'Associazione potrà inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

A tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con il proprio statuto e la normativa vigente.

ART. 5 - DURATA

L'Organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

Per tutta la durata dell'Organizzazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

I presenti dispongono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio direttivo sia composto da n°8 membri e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di:

Sig. Nicoli Antonio	Presidente;
Sig. Casciaro Biagio	Vice-Presidente;
Sig. Chiarello Lucia	Segretario;
Sig. Bisanti Angelita	Tesoriere;
Sig. Riso Luigi	Consigliere;
Sig. Orlando Giuseppe	Consigliere;
Sig. De Francesco Gabriele	Consigliere.
Sig. Casciaro Valeria	Consigliere.

ART. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2019.

ART. 8 - SPESE

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Corsano (Le), li 13 / 07 / 2019

R 40 GDF Ve AB⁵ LC ZC M dA R.A

Letto, approvato e sottoscritto

Luigi Risi

Giuseppe Orlando

Gabriele De Francesco

Valerie Casliaro

Zeno Can

Angelito Brisanti

Lucia Chianelli

Roberto Autera

Antonio Miceli

Manuela Orlando

MODELLO STATUTO – ODV

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art.1 - È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Corsano, quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata "Contrabbando Speranza-OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D. Lgs. 117/2017. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, a sensi di legge. Inoltre, ove previsto, la denominazione ricomprenderà anche l'acronimo ETS a seguito della propria iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché quest'ultimo sarà istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con deliberazione del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2 - L'Associazione "Contrabbando Speranza-OdV", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democrazia e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art.3 - L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di

sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: organizzazione e gestione di attività di interesse sociale e culturale, promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, e politici.

Art. 4 - L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

1. Organizzazione di corsi base gratuiti di lingua araba;
2. Organizzazione e/o partecipazione alle giornate ecologiche per sensibilizzare ed evitare il degrado ambientale in collaborazione con le altre associazioni del Salento;
3. Valorizzazione del centro storico aprendo le corti antiche del paese durante i vari eventi culturali, tenuti principalmente nella stagione estiva;
4. Realizzazione di laboratori pomeridiani con la partecipazione di artigiani e lavoratori locali per la formazione dei giovani,
5. Attività di volontariato con la collaborazione di insegnanti per le scuole serali per evitare la dispersione scolastica dopo la maggiore età;
6. Realizzazioni di rappresentazioni teatrali per far conoscere il fenomeno del bullismo nelle scuole con l'aiuti di attori del posto;
7. Organizzazione e gestione di incontri letterari, fotografici, cinematografici per la diffusione della cultura e dell'arte in ogni sua forma;
8. Organizzazione di eventi culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico non solo volto ad incrementare il turismo, anche diretto al coinvolgimento e la partecipazione attiva delle genti del luogo;
9. Organizzazione di incontri settimanali con i migranti del luogo per favorire l'integrazione e il coinvolgimento degli stessi nelle attività del paese, permettendo l'incontro di culture diverse e il confronto;
10. Organizzazione eventi culturali per la promozione della pace tra i popoli, la pratica della non violenza per combattere le ondate di odio e per la promozione dei diritti umani, tramite gli incontri con coloro i quali abbiano vissuto in zone di guerra e/o guerre civili;

11. Organizzazione gemellaggi con paesi dell'Unione Europea, per favorire un interscambio culturale al fine di una massima integrazione, nonché la convivenza all'interno della casa-famiglia.

Art.5 -Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre avvalersi anche di altri organismi, tra cui enti associativi, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.6 - Ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera. Per le attività d'interesse generale prestatate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art.6 D. Lgs. n. 117/2017.

Soci

Art.7 - Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, né condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendosi a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati i trienti del Terzo settore e senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquantapercento del numero delle associazioni di volontariato. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

Art.8 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art.10 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e di avvalersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa e ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare ed osservare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11 - La qualità di socio si perde:

- a) permorte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdonolaqualitàdisocioperesclusionenecolorochesirendonocolpevolidiattiindisciplinae/o comportamentiscorrettiripetutichecostituisconoviolazione dinormestatariee/oregolamentiinterni; oppurechesenzaadeguataragionesimettano in condizione di inattività prolungata. LaperditadellaqualitàdisocioèdeliberatadalConsigliodirettivo. Controilprovvedimentodiesclusionediciuiallaletterad)ilsocioesclusoha60digionditempoperfarericorsoall'Assembleachedovrà deliberareentroenonoltre60giornidalricorsomedesimo.

Volontari

Art.12 -Sonovolontari gliassociaticheaderisconoall'Associazioneprestando,perliberasceltaedinmodo personale,attivitàspontanea,gratuita,senzafinidilucro,neancheindiretti,edesclusivamenteperfinidi solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Alvolontariopossonoessererimborsatedall'Associazioneoltantolespeseeffettivamentesostenutee documentateperl'attivitàprestata,entrolimitimassimieallecondizionipreventivamentestabilite dall'Associazione. Sono inognicasovietatirimborsispeseditipoforfetario. Aisensidell'art.17comma4delD.Lgs.n.117/17lespesesostenutedalvolontariopossonoessere rimborsateancheafrontediunaautocertificazioneresaaaisensidell'art.46delD.P.R.n.445/2000,purché nonsuperinol'importodi10eurogiornalierie150euromensili,previadeliberadelConsigliodirettivo chestabiliscaletipologiedispeseeattivitàdivolontariatoperlequalièammessaquestamodalitàdi rimborso. Laqualitàdivolontarioèincompatibileconqualsiasiformadirapportodilavorosubordinatooautonomo econognialtrorapportodilavororetribuitoconl'entedicuiilvolontarioèsociooassociatootramiteil qualesvolgelapropriattivitàvolontaria. Nonsiconsideravolontariol'associatocheoccasionalmentecoadiuvigliorganisocialinellosvolgimento dellelorofunzioni.

I soci che prestano attività divolontariatoaisensidell'art.18,comma1,delD. Lgs.n.117/2017sono assicuraticontro gli infortuni e le malattie, connessiallosvolgimentodell'attivitàstessa,nonchéperla responsabilitàcivileversoterzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art.13 -Possonoaltresiesserericonosciutiinqualtàdisostenitorituttelepersoneche,condividendone gliideali,dannounlorocontributoeconomicoliberoevolontario. Isostenitorinonhannodirittodivoto, nonhannoildirittodielettoratoattivoepassivomahannoildirittoadessereinformatidelleiniziative chevengonodivoltainvoltaintrapresedall'Associazione.

Lavoratori

Art.14 -L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo odialtranaturaesclusivamenteneilimitinecessarialproprioeregolarefunzionamento,oppureneilimiti occorrentiaqualificareospecializzarel'attivitàsvolta. Inognicaso,ilnumero deilavoratoriimpiegati nell'attivitànon può essere superiorealcinquantapercentodelnumero deivolontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.15 -Sonoorganidell'Associazione:

- a) l'Assemblea deisoci;
- b) il Consigliodirettivo;
- c) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere

attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Assemblea

Art.16 -L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno undici soci.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art.17 -L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata o, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocate tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discutere ed approvare il bilancio;
- approvare il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definire il programma generale annuale di attività;
- procedere alle elezioni e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procedere eventualmente alle elezioni e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discutere ed approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratificare le deliberazioni del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio (a), b) e c) di cui all'art. 11;
- deliberare sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.19 -L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi dal loro aderente anche in caso di avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa a qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere relatore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa evota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art.20 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.21 - Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio direttivo

Art.22 - Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate o vero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e eventuale limitazione non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art.23 - Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che visia materia su cui deliberare, quando essa sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche, con 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palestrane e a scrutinio o comunque riguardante le persone.

Art.24 - Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- eleggere i propri componenti il presidente;
- eleggere i propri componenti il vicepresidente;
- eleggere il tesoriere e il segretario;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individuare attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissando mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organismi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art.25 - In caso venga ammanco in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per integrare le dimissioni. In ogni caso in nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono incaricati all'atto della loro nomina. Se vengono ammanco consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Presidente

Art.26 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Durante la carica quanto il Consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal Vice Presidente vicario. In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondate motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Tesoriere

Art.27 - Al Tesoriere spettano i compiti di tenere e aggiornare il libro contabile e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualiasi operazione inerente le mansioni affidate agli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

Segretario

Art.28 - Al Segretario spettano i compiti di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente ai libri soci.

Organo di controllo

Art.29 - Qualora irricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee

guida dicui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione ed controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Revisione legale dei conti

Art. 30 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se i corrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere rappresentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervengano all'Associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione e in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Art. 33 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti e successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.34 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzamenti, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e di altri componenti degli organismi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altro ipotesi di scioglimento o individuazione del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali e i dati per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organismi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art.36 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione e anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art.37 - Se i costi, rendite, proventi e entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa e eventualmente anche in sede di assemblea (co.2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art.38 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluta, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione è pertanto tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art.39 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CASARANO

Registrato a Casarano il **06 AGO. 2019**

Serie **3** con esattezza

al. n.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10



ADDETTO SPORTELLLO F.O.

ADDETTO SI ORIENTA
Antonio Giuseppe Insalata

* Firma su delega del direttore Provinciale

Antonella Rotello